



COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 115 del reg. gen.

DATA 24-06-2015

OGGETTO: Approvazione proposta aliquote TASI anno 2015.

L'anno duemilaquindici giorno ventiquattro .del mese di Giugno alle ore 12,00, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO	SINDACO	X	
CANALELLA FRANCESCO	VICE SINDACO	X	
LO CONTE SEBASTIANO	ASSESSORE	X	
MANCUSO GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
TERRITO GIUSEPPINA	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore

SOGGETTO PROPONENTE

AREA _____ UFFICIO _____ Data IL RESPONSABILE _____ _____	Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa) Addì 24 giugno 2015 Il Segretario generale F.to Dott. Salvatore Gaetani Liseo ===== Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE Addì 24 giugno 2015 Il responsabile dell'area finanziaria F.to Dott.ssa M.V. Castiglione
ORGANO POLITICO Data IL SINDACO UFFICIO REDIGENTE Area Ufficio del Finanziaria Segretario F.to Castiglione M.V. F.to Gaetani Liseo S.	



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

Su indicazione dell'amministrazione comunale, dell'area finanziaria e dall'ufficio del segretario, viene sottoposta alla Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione proposta aliquote TASI anno 2015

PREMESSO CHE:

- l'attuale situazione finanziaria dell'ente impone l'attivazione di ogni intervento e misura utile per prevenire la situazione sostanziale di dissesto;
- il legislatore ha voluto in più disposizioni di legge riconoscere ai Consigli Comunali ed ai Sindaci neoeletti la possibilità, nel perseguimento dell'interesse pubblico, di procedere al risanamento finanziario dell'ente, avvalendosi della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del D.Lgs 267/2000, quale alternativa al c.d. "dissesto guidato", nel quale potrebbe incorrere il Comune considerata la fase in cui versa (mancata approvazione del piano di riequilibrio entro i termini di cui all'art. 243-bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000, da parte del precedente Consiglio Comunale);
- con atto di indirizzo del 18.6.2015, prot. n.12712, il Sindaco neoeletto ha disposto la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla legge per giungere, entro il termine del 30 giugno p.v., all'approvazione ed all'invio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previa deliberazione di tutti gli atti presupposto, compresa la deliberazione di ricorso alla suddetta procedura di cui all'art. 243 bis, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
- a tal fine, tenuto conto del disequilibrio strutturale del bilancio comunale, accertato anche dalla Corte dei Conti, in ultimo con propria deliberazione n.206/ 2014, è necessaria ed indifferibile l'adozione, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie utili alla riduzione del disequilibrio. Le stesse infatti, sono da considerare presupposto necessario per la predisposizione ed efficacia del citato piano di riequilibrio finanziario pluriennale, del bilancio di previsione per il corrente anno e per prevenire la situazione sostanziale di dissesto che comporterebbe l'aumento delle aliquote e tariffe per un periodo di 10 anni senza alcuna possibilità di ridefinizione delle stesse;
- le misure proposte, che sostanzialmente riguardano l'aumento di 2 punti dell'aliquota IMU e dello 0,4 per cento dell'addizionale comunale IRPEF, rappresentano certamente un male minore rispetto alla paralisi totale che la procedura di dissesto determinerebbe;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n.147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati previsti nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

VERIFICATO che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento;

PRESO ATTO che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale, in fase di approvazione, rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sopra citato;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune “*può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*”;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per l’anno 2014 e 2015, disponendo che: “*nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*”;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell’1 per mille;

DATO ATTO CHE il gettito TASI previsto sulla base delle somme incamerate con riferimento al 31.12.2014 (€425.000,00) è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;

CONSIDERATO che, per gli adempimenti di cui alla sopra citata normativa TASI, è necessario procedere all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione dei relativi costi rilevati nel bilancio 2014 come di seguito riassunti:

servizio	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2014
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€263.660,94
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€426.298,38

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “*spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote¹:

1 per mille, per tutti i cespiti compresa l’abitazione principale;

RILEVATA, tuttavia, l’esigenza, tenuto conto dello situazione finanziaria dell’ente, di non applicare, almeno in questa fase, agevolazioni per particolari casistiche e differenziazioni di aliquote;

PRESO ATTO delle motivazioni che sono sottese alla scelta operata con riferimento alla mancata individuazioni di agevolazioni;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
9,6	1	10,6	REGIME ORDINARIO DELLA TASI per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione

DATO ATTO che nel corso del 2014 il Consiglio Comunale non ha adottato le delibere regolamentari e tariffarie IUC compresa la TASI per cui l'aliquota applicata è stata quella di base prevista dalla legge;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, che differisce ulteriormente dal 31.05 al 30.07.2015 il termine di approvazione, da parte dei Comuni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI proposte rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enunciata;

RITENUTO di dover applicare la predetta aliquota ai seguenti immobili: Tutti i cespiti oggetto d'imposta;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTI i pareri “FAVOREVOLE” del responsabile del servizio e del responsabile dell'area finanziaria resi sul presente atto;

VISTI il vigente statuto e regolamento di contabilità;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2- Di approvare la seguente aliquota TASI 2015:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
BASE	1	REGIME ORDINARIO DELLA TASI per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione

- 3- Di individuare come servizi indivisibili del comune, quelli indicati nella seguente tabella per i quali dovrà essere prevista in bilancio la copertura parziale con il gettito TASI quantificato sulla base delle somme incamerate cn riferimento al 31.12.2014 (€425.000,00)

servizio	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2014
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€263.660,94
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€426.298,38

- 4- Dare atto altresì:

- che l’attuale situazione finanziaria dell’ente impone l’attivazione di ogni intervento e misura utile per prevenire la situazione sostanziale di dissesto;
- che il legislatore ha voluto in più disposizioni di legge riconoscere ai Consigli Comunali ed ai Sindaci neoeletti la possibilità, nel perseguimento dell’interesse pubblico, di procedere al risanamento finanziario dell’ente, avvalendosi della procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis del D.Lgs 267/2000, quale alternativa al c.d. “dissesto guidato”, nel quale potrebbe incorrere il Comune considerata la fase in cui versa (mancata approvazione del piano di riequilibrio entro i termini di cui all’art. 243-bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000, da parte del precedente Consiglio Comunale);

- che con atto di indirizzo del 18.05.2015, prot. n.12712, il Sindaco neoeletto ha disposto la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla legge per giungere, entro il termine del 30 giugno p.v., all'approvazione ed all'invio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previa deliberazione di tutti gli atti presupposto, compresa la deliberazione di ricorso alla suddetta procedura di cui all'art. 243 bis, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 - che a tal fine e tenuto conto della vigente normativa IUC- TASI è necessaria ed indifferibile l'adozione, della presente deliberazione quale atto presupposto del citato piano di riequilibrio finanziario pluriennale e del bilancio di previsione per il corrente anno e per la prevenzione della situazione sostanziale di dissesto;
- 5- Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- 6- Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
- 7- -di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12- comma 2- della l r. n.44/1991, immediatamente esecutiva

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area Finanziaria, Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.